

Cesarina Casanova

Crimini di donne, giudici benevoli (Bologna XVI-XVIII secolo)

SOMMARIO: 1. Un soggetto criminale femminile? - 2. Donne di fronte ai giudici: il caso di Bologna

ABSTRACT : The records of the criminal court of Bologna show that when women were charged with crimes of blood the judges approaches in trial were “chivalrous” rather than brutally inquisitorial. It seems that in all the major European courts female offenders very frequently escaped hanging, even if sentenced for murder. Anyway, the trials of the court of Bologna prove that in Early Modern Age this “chivalry” should not be considered as a display of favor: the roots of indulgence and paternalism were deeply stucked in the idea of women’s minority and in their subordination in every social sphere, in the family as in the crime scene.

KEYWORDS : Early modern age - Crime History - Gender History

1. Un soggetto criminale femminile?

L’attenzione della storiografia per la criminalità femminile è relativamente recente: a lungo infatti la presenza delle donne sulla scena del delitto è stata trascurata o attribuita ad una loro vocazione gregaria nei confronti dei maschi dominanti, che ne avrebbe fatto delle malviventi per imitazione o costrizione, comunque succubi: raramente si è voluto riconoscere alle compagne di banditi o assassini una attitudine spontanea per le pratiche più efferate. Per questo, nei procedimenti dei grandi tribunali di antico regime, di regola alle donne venivano concesse ampie attenuanti, grazie alle quali in molti casi non venivano neppure citate in giudizio, oppure, quando lo erano, per lo stesso capo d’accusa quasi sempre beneficiavano di sconti di pena rispetto ai coimputati maschi. Sulla base delle fonti processuali è stato ipotizzato che il “favore” per molte esponenti del sesso “debole”, e la presunzione della loro innocenza, o almeno della loro minore imputabilità, abbiano orientato giudici e giurie, soprattutto nei processi per omicidio o per gravi crimini di sangue commessi ai danni di adulti con armi da fuoco e da taglio o con corpi contundenti, il cui uso richiedeva una notevole forza fisica¹.

Dallo spoglio di un’ampia campionatura degli atti processuali del fondo archivistico del tribunale criminale del Torrione di Bologna e dall’esito dei procedimenti emerge con chiarezza come in età moderna una intera famiglia di reati – quelli relativi all’uso deliberato della forza e all’aggressione con strumenti atti ad offendere (archibugi, spade, pugnali, ecc.) – non prevedessero specificamente l’imputabilità delle donne. Si parla ovviamente di omicidio o ferimento grave, ritenuti fuori della portata e nemmeno concepibili da parte di assaltrici prive della forza necessaria per maneggiare

¹ Sulla predisposizione favorevole dei giudici nei confronti delle ragazze che accusavano i propri partner di aver carpito la loro buona fede e di averle indotte a pratiche sessuali illecite forzando il loro “naturale” pudore si veda G. Cazzetta, *Præsumitur seducta: onestà e consenso femminile nella cultura giuridica*, Milano 1999.

le armi, e della fermezza e dell'astuzia che qualsiasi agguato richiede per sorprendere la vittima. Soprattutto, si riteneva improbabile la vendetta di sangue, riservata nel codice maschile dell'onore a chi lo possedeva e quindi poteva difenderlo. Nel linguaggio delle società claniche che ancora nel XVI e nel XVII secolo regolavano interessi e competizioni per il potere, l'appartenenza era definita non solo da norme che definivano le condizioni di aggregazione al gruppo sulla base di norme eterodirette fortemente costrittive, ma esse classificavano gli individui e i loro obblighi sulla base di una costruzione culturale che assegnava l'inclusione ad un sesso secondo una rigida distinzione di ciò che era o non era conveniente e appropriato per ciascuno dei due. In questa logica, la donna che impugnava il pugnale era considerata prima di tutto una stravagante o una folle e in quanto tale spesso suscitava la clemenza dei giudici, in considerazione della debolezza, anche mentale, propria del suo sesso: l'*imbecillitas*, insomma, che solo a poco a poco è venuta a significare una mancanza di senno ma che in origine indicava debolezza: caratteristica prevalentemente femminile, anche se non solo.

Peter King, in un lavoro che ha affrontato il tema della criminalità femminile sulla base di un'approfondita conoscenza dei fascicoli processuali dell'Old Bailey, la corte criminale centrale di Londra, ha proposto una periodizzazione che nel *tournant* tra XVIII e XIX secolo segnala un significativo mutamento nella propensione dei giudici a considerare l'appartenenza di genere come una variabile nella formulazione dei giudizi.

Paternalism, protectionism, practicality and prejudice, not to mention growing perceptions of the differences between public and private spheres, may all have had a role to play. However, what seems clear is that somewhere within the complex contradictions of patriarchy, the interaction of various forces meant that female offenders accused of crimes in the major courts of late Eighteenth and early Nineteenth-century England frequently succeeded in obtaining much more lenient treatment than their male counterparts².

Tra i processi del tribunale del Torrione ci sono parecchi esempi che proverebbero come durante gli interrogatori di donne accusate di crimini di sangue gli approcci dei magistrati si possano definire, piuttosto che inquisizioni incalzanti, manifestazioni di "cavalleria [*chivalry*] forense" che in quasi tutti i maggiori tribunali europei avrebbe permesso alle inquisite di sfuggire ai rigori delle pene per omicidio³. Tuttavia, in linea di principio questa pratica non è da considerarsi come una manifestazione di favore:

² P. King, *Crime and Law in England, 1750–1840. Remaking Justice from the Margins*, Cambridge 2006, p. 195.

³ Per la "cavalleria dei giudici" e il suo significato in società regolate dalla cultura della mascolinità e dell'onore del lignaggio faccio riferimento soprattutto al volume di D. Palk, *Gender, Crime and Judicial Discretion, 1780-1830*, Woodbridge 2006. Com'è stato sostenuto da più parti, anche l'autrice di questa ricerca, che è basata su un ampio spoglio di processi celebrati dal tribunale criminale londinese dell'Old Bailey, afferma che tra XVIII e XIX secolo veniva riservato un diverso trattamento giudiziario in relazione alla *sex ratio*, meno intransigente nei confronti delle donne inquisite, a parità di imputazione, si agiva con minore severità rispetto ai compagni maschi. Tale disparità viene però attribuita solo in parte alla benevolenza dei giudici: anche se l'appartenenza di genere aveva a "strong, but indirect role in judicial discretion at this point in the justice system" (p.147), le sentenze venivano pronunciate nell'interesse maschile al mantenimento dei rapporti di forza tra i sessi, ribadendo a questo fine il ruolo gregario delle donne.

L'indulgenza e il paternalismo avevano infatti come presupposto culturale l'inferiorità femminile e il ruolo subordinato delle donne ad ogni livello della vita associata, in famiglia come sulla scena del crimine. Non era quindi neppure pensabile che proprio loro, per definizione irresolute e subalterne, potessero agire con la lucidità e la determinazione che consentivano agli uomini di commettere un omicidio o di infliggere gravi ferite; meno che mai si accreditava alle donne inquisite la freddezza della premeditazione; inoltre veniva invariabilmente presunta la loro inadeguatezza fisica e morale a contrastare la reazione di una potenziale vittima, a meno che non fosse un neonato indifeso o l'ignaro bersaglio di una subdola avvelenatrice.

Se si aggiunge che, nella prima Età moderna, si pretendeva che la maggior parte dei delitti avesse come movente (e attenuante) l'onore dell'individuo e del gruppo parentale si capisce come il ruolo attribuito alle donne stesse non fosse quello di compartecipi alla faida e alla vendetta di sangue (anche se sporadici interventi sono stati riscontrati, ad esempio da Stuart Carroll⁴). Un onore, comunque, declinato al maschile, sia come capacità di contrastare e vendicare le offese degli altri maschi sia come obbligo di mantenere inviolate la proprietà e la sfera domestica; un'attitudine che si esercitava specificamente con la custodia delle proprie donne. Quello che ci si aspettava da esse era che difendessero la propria verginità anche con sacrificio della vita: l'onore sessuale custodito dalle donne era patrimonio geloso di tutto il lignaggio, unica garanzia di legittimità della filiazione maschile e della trasmissione del sangue. Da questo obbligo, che nella cultura mediterranea ha condizionato l'educazione delle bambine e delle adolescenti fino almeno agli anni Cinquanta del Novecento⁵, derivava come unico reato sanzionato con la massima severità l'infanticidio, che comportava la pena di morte ma anche (significativamente) le attenuanti dell'età e dell'onore, che non di rado venivano accolte come motivazioni a parziale discarico, soprattutto per le ragazze più giovani.

Si trattava, quindi, di una formulazione ambigua dell'imputabilità delle donne per la soppressione di un neonato: l'infanticida che veniva scoperta era passibile della pena capitale poiché aveva violato le regole della comunità e macchiato l'onore sessuale della famiglia. Se la gravidanza arrivava a termine, il travaglio e il parto dovevano consumarsi nell'ombra, e il neonato poteva essere soppresso. Questa pratica, ai nostri occhi raccapricciante, era frequente anche se, proprio per la sua segretezza, è difficile stimarne la diffusione: solo alcuni casi approdavano al tribunale e un corpicino era facilmente occultabile. Era comunque una scelta praticamente obbligata da una cultura che stigmatizzava i rapporti sessuali illeciti – ma solo in quanto erano notori e gettavano discredito sulle famiglie e disordine nella società. Per questo nessuna ragazza poteva pensare di allevare il proprio bambino senza essere sposata: la sua famiglia per prima l'avrebbe cacciata, quando non uccisa, in quanto rea di averla disonorata.

Un neonato scomparso era una prova mancata di una colpa, era una assenza che assolveva. Ragionevole, quindi, che gli avvocati difensori tentassero di strappare alla pena capitale le ragazze che non erano riuscite a farla franca adducendo il motivo dell'età (troppo giovani per valutare le conseguenze di quello che avevano fatto) e la

⁴ S. Carroll, *Blood and Violence in Early Modern France*, Oxford 2005.

⁵ Su questo tema è ancora attuale e particolarmente importante il confronto promosso da un convegno organizzato a Palermo il 3-5 dicembre 1987 e poi pubblicato come *Onore e storia nelle società mediterranee*, a cura di G. Fiume, Palermo 1989.

volontà di mantenere agli occhi del vicinato quella fama di intemerata virtù che evidentemente erano riuscite a salvaguardare conservando almeno l'apparenza della propria illibatezza.

Comunque, dell'omertà che proteggeva i membri della collettività dall'odiato tribunale del Principe godevano anche le donne, in particolare quelle processate per l'uccisione di figli neonati, alle quali vicini e compaesani chiamati a testimoniare erano quasi senza eccezioni concordi ad attribuire quella "buona fama" che faceva di ogni fanciulla un membro onorato della società, quindi fededegna e meritevole di quei pregiudizi favorevoli che potevano strapparla alla forca. Senza parlare dei processi per stregoneria e per pratiche carnali con Satana. che, soprattutto nel XVI secolo, si sono conclusi col rogo⁶, anche in circostanze meno eccezionali e con minore enfasi sulla perversione diabolica delle donne, le fonti confermano che i crimini (o peccati) per i quali esse venivano giudicate dalle corti nella prima età moderna sono stati quasi sempre legati alla sfera della sessualità irregolare e alle sue conseguenze – in primo luogo le gravidanze fuori dal matrimonio e la soppressione dei neonati⁷.

Anche se l'infanticidio – insieme con la stregoneria e il veneficio – era l'imputazione più grave che poteva essere contestata alle donne, non era però l'unica; si impone quindi una verifica archivistica dei reati effettivamente addebitati ad esse, e della loro tipologia, con lo spoglio delle carte processuali, dove siano presenti fondi rilevanti sia per consistenza che per continuità temporale⁸. E' comunque difficile, data la disomogeneità delle serie documentarie, azzardare ipotesi sulle tendenze riscontrabili nel medio periodo e su scala europea nell'operato dei maggiori tribunali; tuttavia un ordine di grandezza ricorre in parecchi studi quantitativi che valutano grossomodo fra il 10 e il 20% del totale la percentuale dei reati femminili perseguiti e c'è chi si spinge ad affermare che tale rapporto si sia mantenuto costante fino ai nostri giorni. Le spiegazioni di questa scarsa presenza delle donne nelle aule dei tribunali in veste di imputate in genere fanno ancora riferimento alla radicata convinzione che la debolezza fisica abbia impedito loro di compiere delitti efferati, opinione avallata alla fine dell'Ottocento da Lombroso, il quale – com'è noto – negò che nel sesso femminile potessero riscontrarsi attitudini criminali congenite; il fatto che non potessero se non eccezionalmente progettare e portare a termine atti feroci era quindi da considerarsi un dato "di natura" e non culturale⁹.

I reati "tipicamente femminili" finivano così per essere individuati anche dalla

⁶ "La caratteristica di gran lunga più documentata delle persone che venivano accusate di stregoneria era quella di essere prevalentemente, se non nella stragrande maggioranza, donne [...] La percentuale di streghe donne supera il 75 per cento in molte regioni d'Europa, mentre in alcune località, come la contea di Essex, l'Inghilterra, la diocesi di Basilea e la contea di Namur (nel Belgio di oggi), è superiore al 90 per cento" (B. P. Levack, *La caccia alle streghe in Europa*, Roma-Bari, 2006, p. 148).

⁷ Sui crimini legati alla sessualità irregolare si veda J. M. Ferraro, *Nefarious Crimes, Contested Justice. Illicit Sex and Infanticide in the Republic of Venice, 1557–1789*, Baltimore 2008.

⁸ Soprattutto U. Rublack, *The Crimes of Women in Early Modern Germany*, Oxford 1999, ha segnalato la necessità di mettere in relazione i reati perseguiti con le politiche repressive adottate dai tribunali nei diversi contesti.

⁹ C. Lombroso, G. Ferrero, *La donna delinquente. La prostituta e la donna normale* (1927), Torino 1927. L'edizione italiana più recente è quella di Feltrinelli, Milano, 2009. Su questo tema si veda S. Polo, *La trasformazione del concetto di donna delinquente da Lombroso ai giorni nostri*, in "Rivista di psicodinamica criminale", I, n. 1, giugno 2008, pp. 1-15.

scienza medica nelle trasgressioni direttamente o indirettamente ascrivibili alla sfera sessuale. Se agli occhi dello storico questa attribuzione di inclinazioni per crimini specifici in base al genere di appartenenza – considerato come solo dato biologico e non anche come costruzione sociale – sembra un residuo del passato, tale approccio è ancora attuale in settori del sapere cruciali nella definizione dell'imputabilità femminile: la moderna criminologia spesso ricorre a spiegazioni basate su "deficienze" delle donne (di opportunità, di esperienze alternative all'ambito domestico, ecc.) a loro volta ricavate quasi esclusivamente da rilevazioni quantitative dei fenomeni criminali.

Solo di recente la discussione storiografica ha ridefinito i contorni della criminalità femminile come tema specifico di ricerca; tuttavia, se e quando le donne sono aggressive ha continuato e continua ad essere l'oggetto di discussioni fortemente ideologizzate. Per alcuni decenni la storiografia femminista ha quasi esclusivamente analizzato il rapporto sesso/crimine nei termini di violenza subita (da parte delle donne) e di violenza perpetrata (da parte degli uomini) e, in maniera preponderante, nell'ambito domestico. Non si può negare che questo sia ancora, e forse con maggiore fondamento che in passato, il terreno sul quale si scontrano più pesantemente retaggi culturali che legittimano l'uso della forza e il vincolo unilaterale di sottomissione con la definizione tuttora corrente delle differenze fra i sessi: per la donna, subalternità, deferenza nei confronti dell'uomo, accettazione di una perdurante asimmetria dei ruoli e dell'obbligatorietà di fornire prestazioni sessuali esclusive al maschio dominante.

2. Donne di fronte ai giudici: il caso di Bologna

In Germania gli studi sulla giustizia criminale sono iniziati alla fine degli anni Novanta, un decennio più tardi rispetto alla Francia e all'Inghilterra e, sotto l'influsso dei dibattiti sull'antropologia storica e sulla microstoria, hanno in genere evitato l'approccio quantitativo e le grandi generalizzazioni interpretative, producendo invece un gran numero di *case studies*, a partire dai quali ciò che è stato messo in discussione sono stati i rapporti tra le pratiche di giustizia, le modalità private di soluzione dei conflitti e il ventaglio di scelte che le persone coinvolte avevano a disposizione per non ricorrere al tribunale in caso di controversie. Su questo terreno la storia della criminalità ha incontrato la storia di genere.

Da questo punto di vista per gli storici tedeschi è stato possibile fare bilanci – basandosi sulle ricerche che nei decenni precedenti erano state realizzate in ambito anglosassone e francese – e anche evitare di cadere in fraintendimenti. Infatti, fino a pochi anni fa, chi ha studiato il rapporto fra genere e criminalità ha spesso cercato di far quadrare i difficili conti della scala macroanalitica, mirando cioè ad avanzare ipotesi generalizzanti sul rapporto percentuale fra uomini e donne che commettono crimini. Operazione quanto mai necessaria ma anche delicata, se si pensa a quanto le fonti di antico regime si presentino disomogenee – con risultati difficilmente comparabili, per i differenti contesti istituzionali e culturali nei quali i documenti sono stati prodotti e conservati¹⁰.

In Italia non si è ancora consolidata una tradizione di studi di genere che prendano in considerazione non la violenza subita ma la violenza praticata dalle donne.

¹⁰ G. Schwerhoff, *Gender and Criminal Justice: the German Case*. www.oslo2000.uio.no/.../s4/s4-schwerhoff.pdf.

Possiamo però procedere evocando la consueta finezza di Mario Sbriccoli e in particolare una sua riflessione sul sistema normativo e culturale a dominio maschile che “tenne fuori – anche dal processo di criminalizzazione primaria – comportamenti femminili potenzialmente lesivi, nella convinzione di poterli ‘addomesticare’ col solo mezzo della *vis viri* dentro il rassicurante recinto della *potestas paterna vel maritalis*”¹¹. Tale condizionamento culturale avrebbe alterato “pesantemente il rapporto tra le azioni delittuose e il loro trattamento processuale”, con la conseguenza di un occultamento delle donne nei documenti di polizia e dei tribunali penali, e quindi di un rischio di sottovalutazione dei comportamenti femminili devianti.

Giancarlo Angelozzi ed io abbiamo appena terminato una lunga ricerca che ha abbracciato la documentazione di tre secoli concentrata sul tribunale criminale del Torrione di Bologna, caso di studio non irrilevante trattandosi della seconda città dello Stato pontificio¹². Poiché la natura del fondo ci ha costretti ad una campionatura, ci siamo a lungo interrogati sui criteri con i quali procedere per supplire ad una ricerca “per totalità”, impossibile da attuare se non con un lavoro di *équipe* (ne parlavano già quarant’anni fa Carlo Poni e Carlo Ginzburg) ma nello stesso tempo offrire una base anche quantitativa per sostenere a nostra volta proposte interpretative e periodizzazioni, dialogando con quegli storici che in altri paesi da tempo si stanno occupando di criminalità femminile¹³. Ponendoci in un’ottica comparativa, ai dati quantitativi abbiamo affiancato singoli esempi di processi a donne confrontando casi e contesti in cui collocare i comportamenti criminali; le nostre riflessioni sono state sostenute dalla ricchezza e dalla continuità del fondo archivistico che hanno permesso di documentare la frequente presenza femminile nella corte criminale di Bologna e soprattutto la diversa propensione dei giudici – in momenti e congiunture diversi – a valutarne il grado di pericolosità sociale o a cassare le querele contro di loro, senza neppure avviare un processo. Abbiamo potuto constatare quanto spesso le donne denunciassero sia uomini sia soprattutto altre donne e quanto spesso fossero gli uomini a denunciarle; quanto spesso le loro beghe siano state liquidate con un *non*

¹¹ M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti, 1972-2007*, 2 vv., Milano 2009, I, p. 1251.

¹² G. Angelozzi, C. Casanova, *Donne criminali. Il genere nella storia della giustizia*, Bologna 2014.

¹² Schwerhoff, *Gender and Criminal Justice*, cit.

¹³ Nell'imponente archivio criminale di Bologna – noto come *Torrone* – si conservano oltre circa 11.000 pezzi, a loro volta costituiti da fascicoli di diverso spessore – alcuni davvero enormi e difficili da consultare, vere e proprie torrette di carta che si ergono sul tavolo e che il malcapitato studioso è spesso costretto a leggere in piedi. La dimensione è in genere proporzionale alla durata e alla gravità del reato, ma non sempre. Abbiamo visto uno di questi fascicoli *monstruum* dedicato a una banda di ladri di polli, criminali non pericolosi ai nostri occhi ma in antico regime passibili anche della pena capitale, se più volte recidivi. La consistenza del tribunale del Torrione può probabilmente essere paragonata, anche se per difetto, solo a quella della corte criminale centrale di Londra, che però dispone di inventari e repertori che in parte rendono meno casuale e aleatoria la definizione e delimitazione della ricerca. Inoltre, dal 1674 sono stati pubblicati i *Proceedings of the Old Bailey*, cioè i resoconti dei processi più clamorosi del tribunale criminale di Londra, che uscivano otto volte in un anno, seguendo le scadenze alle quali si riunivano le sessioni della corte. I *Proceedings* sono una fonte preziosa (anche se enorme: circa 50.000 casi pubblicati) e sono stati utilizzati da numerosi studiosi che hanno potuto ricostruire un quadro dell'attività del tribunale criminale della Londra del Settecento. Vedi R. B. Shoemaker, *The Old Bailey Proceedings and the Representation of Crime and Criminal Justice in Eighteenth-Century London*, in “Journal of British Studies”, n. 47 (July 2008), pp. 559–580.

proceditur, stante qualitate facti et personae: un atto di clemenza, ma anche un confine irrimediabilmente tracciato fra l'autorità del giudice e l'irrilevanza (per ragioni diverse) di uomini di infimo rango e donne della stessa estrazione ma con l'irrilevanza aggiuntiva del loro sesso.

Raramente i processi alle inquisite duravano a lungo; anche quando si trattava di un reato grave come l'infanticidio e si concludevano con la pena di morte, come nel caso di Lucia Cremonini, interrogatori, perizie e memorie difensive occupavano poche decine di carte¹⁴. Il fondo del *Torrone* offre, anche per questo crimine, una documentazione per molti aspetti eccezionale – con documenti che vanno dalla metà del XVI alla fine del XVIII secolo, e questa continuità è ancora più notevole perché si raccorda, con poche lacune, con gli atti giudiziari del periodo comunale e signorile e con quelli, successivi, dell'età napoleonica, della Restaurazione e postunitaria. Tale ricchezza è tuttavia difficile da dominare: si tratta di milioni di atti, senza repertori ed indici. A chi si appresta a fare una ricerca non resta che muoversi a tentoni, con l'unico riferimento dell'anno di inizio del processo, criterio con il quale i fascicoli sono approssimativamente sistemati in ordine progressivo.

Per la sua ampiezza, il tribunale del *Torrone* quindi non solo scoraggia qualsiasi ricerca per totalità, rendendo vana l'illusione, comunque ingenua, di scoprire quanti reati si commettessero ogni anno – emblematico in questo senso l'esempio dell'infanticidio –, ma lascia del tutto insoddisfatta la curiosità di stabilire quale fosse il *trend* della propensione a uno specifico reato nel medio periodo. Da un lato, infatti, nessun pur volenteroso studioso (nemmeno due volenterosi studiosi) può pensare di coprire un arco di tempo che arrivi a superare il limite di una ventina d'anni (successivi o distribuiti su varie campionature) perché quei volumi (fra i quali anche quelli "mostruosi") sono in media una trentina per anno e una stima prudenziale porta a valutarne la consistenza media in alcune decine di fascicoli processuali. Si trattava, tuttavia, di non rinunciare a priori a fornire ordini di grandezze insieme a belle "storie": alla fine abbiamo convenuto che il nostro campione fosse costituito dalla schedatura di un registro ogni dieci per la città e di altrettanti per il contado per i quinquenni 1583/7, 1625/9, 1725/9 e 1775/9, e di tutte le denunce e processi del 1671¹⁵ per un totale di 214 registri, circa il 2% del totale, contenenti denunce o processi riguardanti complessivamente 18.343 imputati, di cui 1582 donne.

¹⁴ Il processo di Lucia Cremonini è stato discusso come caso giudiziario e come punto di partenza per ricostruire l'intreccio dei poteri e dei saperi che convergevano nel determinare una sentenza di morte per una madre infelice e sola nello splendido libro di A. Prosperi, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Torino 2005.

¹⁵ La scelta di una campionatura per quinquennio – piuttosto che quella ad esempio della schedatura per intero di un anno ogni *tot* – risponde all'esigenza di depurare il più possibile il campione dai possibili effetti distorsivi prodotti dalla particolare durezza o mitezza di un Legato – che a Bologna governava in rappresentanza del papa/re – o di un Uditore (entrambi duravano in carica tre anni, salvo proroga), e dall'occasionale allarme sociale indotto da un particolare reato o da una particolare situazione di tensione economica o politica. La scelta dei quinquenni del campione, piuttosto che di altri, deriva invece dal fatto che, per il XVI secolo, è proprio da quegli anni che i registri delle denunce e dei processi sono conservati pressoché integralmente, con pochissime lacune e i quinquenni successivi sono stati scelti per rispettare una cadenza all'incirca cinquantennale. Fa eccezione il sotto-campione del 1671, costituito da tutte le denunce e i processi di quell'anno, perché in questo caso abbiamo utilizzato in parte la schedatura fatta a suo tempo per un nostro precedente lavoro, *La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrone di Bologna*, Bologna 2009.

Come è stato osservato nel corso di un dibattito ancora attuale, nel quale negli anni Ottanta-Novanta del Novecento si sono confrontati storici e storici del diritto italiani¹⁶, la storia del crimine non può arrivare a una quantificazione dei *reati* – conosciamo infatti solo quelli che vengono scoperti e perseguiti – ma solo ad una storia della *sanzione giuridica* di quei reati in luoghi ed epoche diverse. Possiamo fare, invece, e lo abbiamo fatto, un confronto fra il numero degli inquisiti per uno specifico reato e l'applicazione o meno della pena di morte, quando era prevista come sanzione ordinaria. Anche in questo senso il caso di Bologna è particolarmente favorevole perché soccorre con gli elenchi dei confortatori, cioè dei confratelli della Buona Morte che accompagnavano i condannati al patibolo offrendo loro la consolazione del perdono sacramentale e il viatico dell'Eucarestia. I confortatori hanno tenuto nota scrupolosa delle *conforterie* prestate, annotando la data, il nominativo e il reato per il quale ogni soggetto veniva accompagnato al supplizio. Nel caso delle infanticide, ma non solo, dal confronto tra la nostra campionatura e questi elenchi risulta una limitata applicazione della pena capitale, che viene progressivamente meno fino a cessare del tutto dopo i primi decenni del XVIII¹⁷.

Se si assumesse il numero delle sentenze di morte eseguite come metro di misura unico, il *gender gap* nel caso del tribunale del Torrione apparirebbe evidente. Dal 1540 al 1796 a Bologna furono giustiziate 43 donne (29 nel XVI secolo, 12 nel XVII, 2 nel XVIII – l'ultima nel 1723) pari al 2,8% del totale mentre nel nostro campione esse rappresentano l'8,5% degli imputati: una netta sproporzione che sembrerebbe suggerire che i giudici e i Legati pontifici, quando si trattava di infliggere la pena capitale, esitavano nel caso di una donna. Una simile sproporzione, anche tenendo conto che i reati commessi dalle donne erano in prevalenza insulti verbali e percosse lievi, conduce inevitabilmente alla conclusione che effettivamente, quando l'imputata era una donna e il crimine di cui era accusata non era *atrocissimo* e *nefandissimo* – e tipicamente femminile – come il patto con Satana, l'infanticidio, il veneficio e l'uxoricidio, i giudici del Torrione mostravano una certa tendenza all'indulgenza o, se si preferisce, alla sottovalutazione della pericolosità o del ruolo dell'accusata soprattutto quando si trattava di reati commessi in associazione con uomini.

La campionatura ci ha permesso di andare oltre il dato, pur significativo, delle

¹⁶ Ricordo in particolare il bello scambio di opinioni fra Edoardo Grendi e Mario Sbriccoli che di tale discussione in Italia ha rappresentato forse l'approdo più maturo e concretamente legato alle fonti criminali e al loro uso, piuttosto che ad astratte discussioni metodologiche: M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, a cura di P. Grossi, Milano 1986, pp. 127-148 e *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessione sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia*, in "Studi storici", a. 29 (1988), fasc. 2, pp. 491-501; E. Grendi, *Sulla "storia criminale"*. Risposta a Mario Sbriccoli, in "Quaderni Storici", n. 73 (1990), pp. 269-275.

¹⁷ Sulla conforteria c'è ora il libro di A. Prosperi, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XIV-XVIII secolo*, Torino 2013. Si veda in particolare tutta la seconda parte, dedicata a rintracciare, nel corso del tempo, le prove di come, "per quanto vile, degradante e disgustoso fosse quel compito, la risposta dei devoti della carità fu straordinariamente positiva e portò rapidamente a una diffusione di quel tipo di confraternita in una gran quantità di città e di centri minori dell'Italia" (p. 144). Il rapporto fra "pazienti" e confortatori non si risolse sempre in un successo, con il pentimento e l'accettazione del supplizio con cristiana rassegnazione. "Ma i loro metodi aiutarono a nascondere nel segreto delle notti e nel chiuso delle loro cappelle i momenti più drammatici del rapporto col morituro e a soffocare nel bisbiglio delle preghiere le grida disperate di chi si vedeva destinato a una sorte intollerabile" (p. 15).

condanne capitali e di confrontare l'incidenza della criminalità femminile in rapporto a quella maschile anche nei casi nei quali non veniva sanzionata con pene gravi o non veniva sanzionata affatto. Il quadro è quello di una presenza in tribunale non irrilevante e non solo per azioni che venivano ritenute meno gravi e "femminili". Comunque, i casi di reati di sangue commessi sono pochi e quelli più gravi sono concentrati quasi esclusivamente tra gli ultimi decenni del Cinquecento e i primi del Seicento: un periodo di forte ripresa del banditismo e del ribellismo, da parte di nobili e di contadini, che rendeva la violenza un'esperienza quotidiana nella quale erano coinvolti tutti, anche le donne che vi partecipavano, spesso in funzioni subalterne ma cruciali per l'approvvigionamento e la copertura degli uomini braccati. La percentuale relativamente alta di imputazioni di crimini riguarda però modalità più innocue di rissosità, che vedevano coinvolte nella maggior parte delle contese solo donne: rivali in amore, prostitute, frequentatrici di osterie o lavatoi, in tutti i casi impegnate in dispute di scarsa rilevanza e soprattutto poco crude, risolte con graffi, morsi, strattoni ai capelli e qualche sassata.

Nei crimini più gravi la complicità femminile spesso veniva alla luce ma tale connivenza quasi sempre era sottovalutata dai giudici, anzi alcuni reati non erano inclusi fra quelli imputabili alle donne dalla dottrina giuridica¹⁸ o, se anche lo erano, nella prassi venivano derubricati, proprio in quanto estranei ai modelli che la controparte maschile imponeva alla femminilità e ai suoi attributi. Di queste connivenze nei reati si deve però tenere conto nel tirare le somme sulla propensione al crimine e sulle ragioni della visibilità, o invisibilità, delle donne nel tribunale: il fatto che certi comportamenti non venissero perseguiti come criminali è comunque un dato da non trascurare, sia che l'obiettivo di una ricerca sulle fonti sia valutare le pratiche di giustizia sia che il fuoco dell'attenzione converga sulle relazioni sociali e di genere.

Il lavoro sulle fonti processuali ci ha offerto dati quantitativi – almeno nel senso che statistici e sociologi danno alle loro inchieste per questionari e interviste, e con lo stesso margine di attendibilità e di rilevanza conoscitiva – ma anche qualitativi, per l'importanza delle questioni che possono emergere dal dettaglio dei singoli casi, tali da arricchire la nostra comprensione delle motivazioni personali dei singoli attori e della loro attinenza con il senso comune della società nella quale esse erano radicate: esemplare il caso dell'amore e dell'aspirazione ad un secondo matrimonio come movente per le uxoricide.

Alla luce della ricostruzione della prassi plurisecolare di un tribunale di antico regime si possono ripensare alcune delle questioni più dibattute in riferimento alla *Crime History* come *Gender History*, a partire dai *trend* della criminalità femminile, in rapporto a quella maschile, che si confermano uniformemente bassi (attorno al 10%)

¹⁸ È significativo il caso del figlicidio: nella letteratura giuridica dell'età moderna è prevista l'imputazione del padre che uccide il figlio adulto, venendo ad esercitare un eccesso di autorità, un surplus dell'ampia facoltà che gli apparteneva in quanto padre e resa comprensibile e socialmente accettata come reazione ad un atto di disobbedienza, qualunque fosse l'età del figlio¹⁸; al contrario, è assente la fattispecie dell'omicidio di un figlio adulto compiuto dalla madre. Quest'ultimo caso sembra inaudito per natura e per cultura: per la forza del legame che rende immutabile l'amore materno; per la debolezza che deriva alla madre dal suo essere gerarchicamente subordinata ai maschi di casa. Per questi temi rimando a M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari 2007, particolarmente alle pp. 28-31.

per tutto il periodo considerato. Tuttavia, occorre distinguere fra crimini femminili perseguiti e denunce alle quali non ha fatto seguito un procedimento giudiziario; esse consentono di documentare la dimestichezza quotidiana delle donne con l'autorità giudiziaria, sia in veste di querelanti sia in veste di testimoni, quando esse esprimono la capacità di confrontarsi in maniera non passiva e subalterna con gli inquirenti.

Esiste una specifica connotazione di genere nell'attività criminosa? La risposta è affermativa, come ci si poteva aspettare, ma con riserve e distinguo. Come è già stato sostenuto da parte degli storici che si sono confrontati recentemente con questo tema, respingere l'idea che esistano predisposizioni naturali a delinquere secondo modalità individuate come "femminili" non è inutile retorica neppure oggi. E' vero che l'uso della categoria "crimine femminile" è uno strumento utile, purché sia chiara la sua versatilità semantica, adattata in ogni epoca ai ruoli e ai compiti specifici assegnati alle donne anche nel crimine, tanto da indurre i giudici a considerare penalmente trascurabili o inverosimili testimonianze di attitudini individuali diverse, in quanto pertinenti, secondo il senso comune e la dottrina, esclusivamente al campo di azione del genere maschile.

Questa separazione dei sessi e dei ruoli, più che delle rispettive attitudini criminali delle donne e degli uomini, ci parla della tenacia di una cultura che precostituisce la definizione delle identità di genere secondo stereotipi in gran parte sopravvissuti fino ai giorni nostri. Dunque, le statistiche dei reati commessi dalle donne debbono tener conto dello sguardo selettivo di querelanti e inquirenti, puntato sulle emergenze di trasgressioni "femminili" e poco incline a far luce sui casi fuori dalla norma. Una prova della cautela con la quale si debbono interpretare le testimonianze delle fonti è sia nell'attenzione alla litigiosità e alle invettive verbali piuttosto che alla presenza femminile sulla scena di delitti di sangue sia nell'atteggiamento apparentemente contraddittorio di fronte al dramma dell'infanticidio – in quanto crimine nefando, da perseguire con la più crudele della pena e, in quanto effetto della soggezione culturale delle donne, da giustificare pur nella sua gravità con la scusante dell'onore.

Tuttavia, nei fascicoli processuali ci si imbatte, sia pure raramente, anche in crimini "maschili" commessi da donne, i quali finiscono per manifestarsi come reazioni di difesa e di protesta nei confronti dello divario (*gap*) di possibilità riservate al genere femminile. L'omicidio, diretto o per mano di un mandante, dei mariti è invece del tutto in sintonia con la cultura della subalternità femminile: si tronca un matrimonio aspirando a stringere un altro legame altrettanto costrittivo, per un'irrefrenabile passione. Quale cultura alimentava queste fantasie sull'amore? Una spia occasionale ma eloquente lascia intravedere insospettate letture sullo sfondo di una società che per molti aspetti ci è ancora sconosciuta. La si può trovare in un processo contro Lorenzo Brizzi, un montanaro accusato di aver ucciso la moglie, che corteggiava le altre donne "prendendo in mano un libro detto *Li reali di Francia*". Leggendo loro questo ed altri romanzi cavallereschi ne sollecitava la reattività emotiva e le induceva a tradurre nel lessico gentile dell'amore la violenza delle loro tensioni ad evadere dalle costrizioni di ogni giorno, con uno stile non grossolano di seduzione che forse era proprio di Lorenzo ma che più probabilmente faceva parte di una pratica di corteggiamento condivisa da altri giovani e alla quale le ragazze e le donne maritate erano sensibili tanto da spingersi fino a progettare un crimine violento "per amore"¹⁹.

¹⁹ Sulla vicenda di Lorenzo Brizzi si veda C. Casanova, *Don Antonio e i suoi giudici. Storie criminali fra foro*

Il nostro campione ci suggerisce quindi che, quasi senza eccezione, il movente dell'omicidio, per le donne, è passionale. Nei casi diversi che abbiamo incontrato, l'unica variante è la pazzia: pazza si può infatti considerare Domenica Farnè, una vecchia contadina brutale assassina del figlio adulto, così come Lucia Varignana, depressa e ansiosa per il futuro delle nipoti alle quali credette, sopprimendole, di risparmiare una vita di dolori e di stenti e che seguì nel loro destino di morte, impiccandosi. Donne omicide, quindi pazze: una spiegazione della devianza criminale femminile della quale nell'Ottocento si farà uso e abuso, avvalorata dalla scienza medica e da una persistente, per quanto diversa, declinazione dell'inferiorità femminile, che ha prodotto anche una letteratura sensazionalistica di largo consumo che è giunta fino a noi nell'amplificazione mediatica di eventi delittuosi attribuibili a donne²⁰.

Concludendo. In rapporto a crimini gravi, ha fondamento parlare di una *chivalry* dei giudici nei loro confronti? Tale presunto atteggiamento di riguardo ci è sembrato piuttosto assimilabile all'atteggiamento della scienza ottocentesca: in entrambi i casi si tratta dell'altra faccia del *gender gap*, della disparità delle opportunità, delle differenze per natura e per cultura fra i sessi giocate invariabilmente in chiave misogina: è la reazione scontata e (forse) inconsapevole di chi dalle donne non si aspetta nessun atto di forza, nessuna possibilità di emanciparsi dalla propria debolezza. Donne criminali gregarie, o supposte tali, le troviamo a Bologna fra quante aiutavano figli, compagni, fratelli banditi obbedendo ad un codice d'onore del quale recentemente in Italia le donne di mafia si sono appropriate, ma inevitabilmente – e malgrado la loro esposizione mediatica – con la stessa funzione gregaria²¹.

laico e foro ecclesiastico (Bologna, fine XVII-metà XVIII secolo), Bologna 2009, pp. 97-99.

²⁰ J. Harsin, *Gender, Class, and Madness in Nineteenth-Century France*, in "French Historical Studies", XVII, n. 4 (Autumn, 1992).

²¹ G. Fiandaca (cur.), *Donne e mafie. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, Palermo 2003; il numero monografico di "Meridiana", 67, a. XI (2010), *Donne di mafia, Che differenza fa*, pp. 9-20, a cura di G. Gribaudo, M. Marmo; A. De Toni, "Dolentissime donne". *La rappresentazione giornalistica delle donne di mafia*, Bologna 2012.